

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 22

16.06.2010

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

Apprendistato, sulla formazione interna la soluzione sono le intese.

NOTIZIARIO

- UNICO trova la proroga.
 - Imprese affidatarie ma non esecutrici, DURC obbligatorio?.
-

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Compenso al professionista che progetta l'opera mai realizzata perchè l'amministrazione non si è attivata per i fondi.
- Valido il decreto ingiuntivo chiesto da una associazione professionale in favore di un associato.
- Contratto risolto se l'architetto non comunica le difficoltà per la concessione edilizia.
- Clausola di vendita della casa coniugale autonoma rispetto all'accordo di assegnazione.
- È pubblicità ingannevole l'invito a chiamare numeri a tariffa speciale per partecipare a quiz tv che invece attivano loghi e suonerie a pagamento.
- Soggetta ad azione revocatoria la donazione dell'usufrutto a vita sulla casa coniugale.
- Rischia il carcere il titolare della ditta che costringe l'autista a turni massacranti provocando incidenti mortali in autostrada.
- Divieti per la "domenica ecologica" validi anche per i residenti nel centro storico.
- Associazione per delinquere a chi tenta di falsare i risultati delle partite di calcio.
- Niente benefici prima casa senza residenza, anche se la ristrutturazione non è finita.
- In linea con il diritto comunitario il divieto per le società semplici di partecipare ad appalti pubblici.
- Nulla la multa con l'autovelox se la data è sbagliata.
- I sintomi dello stato di ebbrezza alcolica giustificano la revisione della patente.
- Il volume d'affari dell'impresa dev'essere proporzionato al valore dell'appalto.
- I macchinari non incorporati nello stabilimento non sono soggetti ad Ici.
- No alla Tarsu sui rifiuti tossici se l'azienda prov-vede allo smaltimento.
- Può essere licenziato il lavoratore paranoico che si sente perseguitato da capi e colleghi
- L' inizio del rapporto di lavoro per il riconoscimento dei contributi Inps può essere provato con i testimoni.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

Apprendistato, sulla formazione interna la soluzione sono le intese.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176/2010, si è espressa sulla legittimità del comma 5 ter dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 che, nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante, ha previsto la possibilità di attivare percorsi formativi esclusivamente interni all'azienda, con affidamento alle parti sociali della relativa disciplina. Secondo Consulta «*anche nell'ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell'attività formativa*». Il Ministero del lavoro fa presente che tale pronuncia è di carattere "riduttivo", nel senso che la dichiarazione di incostituzionalità colpisce solo in parte ed in maniera espressa la formulazione del citato comma 5 ter che rimane pertanto applicabile, sia pur nei termini di seguito esposti. Pertanto resta confermata, anche dopo la sentenza della Corte, la possibilità di percorsi in apprendistato con formazione esclusivamente aziendale

La sentenza implica anzitutto la necessità di un concreto coinvolgimento delle Regioni, che comporta che, anche in caso di formazione esclusivamente interna, la relativa disciplina non possa prescindere da una legislazione di livello regionale frutto di una intesa formale tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

Il principio di leale collaborazione va osservato ed applicato attraverso apposite intese a livello regionale con le parti sociali che dovranno tener conto della necessaria diversificazione che occorre garantire fra i diversi percorsi formativi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003. In tal senso è quindi evidentemente fatta salva la disciplina contrattuale già adottata ai sensi del comma 5 ter dell'art. 49 che potrà essere modificata a seguito e sulla base delle intese di cui sopra. In attesa degli accordi tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali sono dunque fatte salve le discipline contrattuali vigenti, ciò in quanto le stesse risultano "cedevoli" in presenza degli stessi accordi, quanto meno nelle parti e per i profili professionali che saranno oggetto delle intese.

Alla medesima conclusione il Ministero perviene anche per quanto riguarda le Regioni in cui sia stata già adottata la suddetta regolamentazione ma questa non risulti applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, adeguate alle diverse esigenze aziendali.

Tali considerazioni consentono dunque di affermare la validità dei contratti collettivi che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali.

La Corte Costituzionale ha del resto dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno eliminato la previsione della durata minima del contratto di apprendistato.

(Avv. Gian Luca Laurenzi)

NOTIZIARIO

UNICO trova la proroga.

Ufficializzato lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore; per CAF e professionisti abilitati slitta al 12 luglio 2010 la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle finanze con comunicato stampa diffuso venerdì scorso. La proroga, contenuta in un il 10 giugno scorso, è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica, che ha comportato la revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate. Il D.P.C.M. prevede - a favore degli stessi soggetti - la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%. A favore dei CAF e dei professionisti abilitati è infine previsto un differimento - dal 30 giugno al 12 luglio 2010 - per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Un differimento, quest'ultimo, concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei CUD 2010 da parte dei sostituti d'imposta.

Imprese affidatarie ma non esecutrici, DURC obbligatorio?.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello del 09/06/2010, n. 19 fa presente che il DURC va verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell'appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l'impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l'assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97. La verifica del DURC delle imprese costituenti la ATI, prima dell'affidamento dei lavori, è quindi indispensabile per l'assolvimento dell'obbligo di accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori. Nelle fasi successive la ATI è sì impresa affidataria, in quanto titolare del contratto di appalto con il committente, ma l'intera esecuzione dell'opera risulta in capo alla società consortile all'uopo costituita. Per di più la stessa società consortile assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 - 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 - 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

appaltati. In pratica gli oneri che, in base all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri dell'impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile. Il Ministero quindi conclude che in tal caso, seppure all'atto dell'affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici. La stazione appaltante dovrà verificare la titolarità esclusiva della consortile – quale società autorizzata a ricorrere ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto – di tutta l'esecuzione dell'opera.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Compenso al professionista che progetta l'opera mai realizzata perchè l'amministrazione non si è attivata per i fondi.

In caso di contratto di progettazione di opere pubbliche, la clausola che prevede il diritto al compenso del professionista condizionato al rilascio del finanziamento, cade se l'amministrazione non si è attivata per avere i fondi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 13469 del 03.06.2010. Il caso. Il geometra ricorrente aveva stottoscritto con l'amministrazione comunale un contratto sottoposto a condizione sospensiva per la progettazione della nuova casa comunale. In particolare la clausola relativa alla retribuzione del professionista stabiliva che la liquidazione del compenso era legata all'ottenimento da parte dell'amministrazione regionale, dei fondi necessari per la costruzione dell'immobile. Terminata la progettazione, il Comune non si era adoperato con la Regione per il finanziamento e il geometra non aveva perciò percepito alcunchè per il proprio lavoro.

Valido il decreto ingiuntivo chiesto da una associazione professionale in favore di un associato.

Le associazioni professionali, come quelle di engineering, sono legittimate a riscuotere i crediti dei professionisti associati. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze che, con una sentenza n. 140 del 28.01.2010, ha anche chiarito che deve considerarsi discriminatoria l'esclusione, operata dal vecchio testo della legge n. 1815 del 1939, delle associazioni professionali da tale legittimazione attiva per il solo fatto che, a differenza delle società di "consulting engineering", non è riconosciuta loro la qualifica di imprenditori commerciali. Sia l'una associazione sia l'altra società, infatti, si avvale di professionisti intellettuali iscritti in appositi albi. Deve pertanto considerarsi valido ed efficace il decreto ingiuntivo richiesto da una associazione professionale e rilasciato in favore di un associato (nella specie un laboratorio di architettura a favore di un architetto associato).

Contratto risolto se l'architetto non comunica le difficoltà per la concessione edilizia.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Firenze, che con la sentenza n. 208 del gennaio 2010, ha precisato che «l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi e non è soggetta alla disciplina della decadenza e della prescrizione previste a garanzia dei vizi per i contratti d'opera (art. 2226 c.c.) e ciò a prescindere dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e cd. obbligazioni di mezzi, distinzione che va respinta

in quanto tutte le obbligazioni implicano un risultato e unica è la responsabilità del debitore, professionista o meno. Pertanto, l'art. 2226 c.c. non si applica alla prestazione d'opera intellettuale ed in particolare alla obbligazione dell'architetto che contravviene al dovere di informare il committente e omette di avvisarlo delle difficoltà dell'accoglimento, ad es., di una concessione edilizia, soprattutto quando tali difficoltà potevano e dovevano conoscersi al momento del conferimento dell'incarico. Ne discende che il professionista risponde di grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto».

Non è impossibile la consulenza della società residente in Italia alla casa madre all'estero.

Nell'ambito di operazioni infragrupo le prestazioni di consulenza e assistenza di una società residente in Italia alla casa madre all'estero non sono imponibili ai fini IVA. Ciò a prescindere dalla tipo di contratto sottoscritto dalle imprese, rilevando esclusivamente la natura effettiva delle prestazioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13587 del 04.06.2010, ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria che chiedeva a una società residente in Italia l'IVA su delle consulenze fatte, in virtù di un contratto, alla casa madre in Francia. La decisione della sezione tributaria poggia su un principio generale in tema di contratti, secondo cui «poiché preliminarmente alla qualificazione del contratto è la ricerca della comune volontà delle parti, che costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione da quest'ultimo attribuita al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, debbono essere accompagnati dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla S.C. di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa».

È pubblicità ingannevole l'invito a chiamare numeri a tariffa speciale per partecipare a quiz tv che invece attivano loghi e suonerie a pagamento.

Lo ha deciso il TAR del Lazio nella sentenza 14879 del 03.06.2010, confermando la sanzione irrogata dall'Autorità garante della concorrenza nei confronti di un'emittente televisiva locale. Il canale tv aveva trasmesso dei quiz durante l'estate nei quali la conduttrice

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

invitava i telespettatori a chiamare numerazioni “899” per vincere dei premi, senza specificare che in realtà si trattava di una televendita di loghi e suonerie al costo di 15 euro a chiamata. Il regolamento del programma e l’informativa sui costi scorreva sullo schermo a caratteri minuscoli e molto velocemente, in modo del tutto sproporzionato rispetto all’indicazione del premio e dei numeri a tariffa maggiorata da chiamare per “vincere”. La società tentava di difendersi, sostenendo che ormai anche le persone prive di particolari conoscenze nel campo delle telecomunicazioni sanno come funzionino i numeri a tariffazione speciale. I giudici di Roma hanno però respinto la tesi difensiva dell’emittente tv, concludendo che *«la responsabilità ad esse attribuita attiene al profilo editoriale, della diffusione di messaggi che, sotto le apparenti sembianze di un telequiz a premi, inserito nel palinsesto televisivo come normale programma, ha come unico scopo la promozione e la commercializzazione di loghi e suonerie per cellulari»*.

Soggetta ad azione revocatoria la donazione dell’usufrutto a vita sulla casa coniugale.

Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza n. 12045 del 17.05.2010 con cui accoglieva il ricorso di una banca contro un uomo di Benevento verso il quale vantava un credito di 46 milioni di vecchie lire. L’uomo aveva donato all’ex moglie il diritto di usufrutto e la nuda proprietà della sua quota dell’appartamento assegnato alla donna come casa coniugale. L’istituto bancario impugnava l’atto di donazione richiedendone l’annullamento, sottolineando come l’atto di cessione le arrecasse un grave pregiudizio, impedendole l’appropriazione del bene e il soddisfacimento del suo credito. I giudici di legittimità hanno condiviso la tesi della banca, enunciando il principio di diritto per cui *«qualora, in sede di separazione personale, sia stato attribuito ad uno dei coniugi, in considerazione dell’interesse dei figli, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore dello stesso coniuge affidatario, del diritto di usufrutto a vita sul medesimo immobile, compiuta dall’altro coniuge, costituisce atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale, soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c.»*.

Rischia il carcere il titolare della ditta che costringe l’autista a turni massacranti provocando incidenti mortali in autostrada.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21810 del 08.06.2010, ha confermato la responsabilità penale dell’amministratore e del titolare di una ditta che avevano costretto uno dei loro autisti a turni tali da provocarne il crollo fisico. In particolare, l’uomo si era addormentato in autostrada provocando un incidente mortale, nel quale era rimasto ucciso un automobilista che sopraggiungeva. Inutile il ricorso in Cassazione della difesa contro la condanna confermata dalla Corte d’Appello di Perugia. Secondo il legale, infatti, le responsabilità affermate dalla quarta sezione penale sarebbero quasi oggettive (gli addetti ai lavori sanno che non esiste responsabilità penale oggettiva perché è personalissima). Ma secondo gli Ermellini il nesso causale fra l’incidente mortale e la turnazione

degli automobilisti, spesso costretti a guidare per cinquanta ore di seguito, era esistente. In altri termini secondo la Cassazione, i soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di loro proprietà provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, perché non sono stati rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, così creando condizioni tali da rendere “prevedibile” il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente.

Divieti per la “domenica ecologica” validi anche per i residenti nel centro storico.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13730 del 08.06.2010, ha accolto il ricorso del comune di Brescia. L’automobilista era riuscito a farsi annullare una multa elevata dagli agenti di polizia per violazione del divieto di andare a piedi, previsto per una domenica del 2005. L’uomo si era difeso sostenendo che era residente nel centro storico, all’interno del perimetro nel quale era in vigore l’obbligo di andare a piedi. Il giudice di pace aveva condiviso questa tesi invalidando il verbale dal momento che aveva sostenuto, *«il divieto era stato pubblicizzato con l’apposita segnaletica solo ai punti di accesso alle zone interessate, sicché non era visibile a chi, come l’opponente, si trovava all’interno di detta zona ivi residente»*. Contro questa decisione l’ente locale ha fatto ricorso in Cassazione e, questa volta, ha vinto. In particolare la seconda sezione civile ha motivato che *«l’ordinanza sindacale che istituisce il blocco del traffico nelle zone del centro storico, risulta adeguatamente pubblicizzata nel caso in cui sia stata affissa all’albo pretorio e diffusa attraverso i mezzi di comunicazione di massa, anche se è mancata l’apposizione della relativa segnaletica in ogni singola strada posta all’interno del perimetro di divieto»*.

Associazione per delinquere a chi tenta di falsare i risultati delle partite di calcio.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 21918 del 08.06.2010, confermando la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Potenza nei confronti di due uomini, accusati di violenza privata ai danni di alcune persone. I due avevano minacciato il responsabile del settore giovanile di una squadra di calcio della zona, e inferto una “lezione” a un signore per aver offeso il presidente della loro squadra. Il Tribunale del riesame, confermando l’ordinanza del Gip, ravvisava gli estremi di un disegno criminoso associativo volto ad alterare i risultati di singole competizioni calcistiche. Ricostruzione confermata dalla Suprema Corte, che ha respinto il ricorso dei due.

Niente benefici prima casa senza residenza, anche se la ristrutturazione non è finita.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 13800 del 09.06.2010, ha accolto il ricorso del fisco presentato contro un contribuente della provincia di Treviso che non aveva preso la residenza nell’immobile acquistato entro i dodici mesi previsti dalle norme a causa dei lavori di ristrutturazione più lunghi del previsto. La commissione tributaria regiona-

le di Venezia gli aveva dato ragione. Secondo la Cassazione la motivazione della CTR è «*insufficiente perché non rende conto dell'affermazione relativa alla mancanza di altre abitazioni disponibili e per altro verso contraddittoria perché nell'ipotizzare le ragioni che hanno portato l'acquirente a non trasferire provvisoriamente in un altro immobile del comune di Fossalta la propria residenza smentisce la precedente affermazione circa l'irreperibilità di altri alloggi disponibili e valorizza l'affermazione di una causa di forza maggiore consistita nella protrazione dei lavori e nella impossibilità di trovare provvisoriamente un altro alloggio da adibire a propria residenza in attesa della fine dei lavori*».

In linea con il diritto comunitario il divieto per le società semplici di partecipare ad appalti pubblici.

Il divieto per le società semplici di partecipare alle gare per l'assegnazione di appalti pubblici non contrasta con la disciplina comunitaria. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la decisione 3638 del 08.06.2010, ha accolto il ricorso presentato dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per la revoca dell'attestazione SOA rilasciata ad una società semplice. Il Giudice analizzando la legittimità della richiesta, ha esaminato la normativa nazionale nell'ambito del diritto comunitario. La legge comunitaria stabilisce infatti la possibilità di partecipazione agli appalti pubblici per ogni tipo di imprenditore, lasciando alla normativa interna la facoltà di stabilire quando e come un soggetto sia definibile tale. Il codice civile non consente alle società semplici, non essendo dotate di un patrimonio autonomo in grado di soddisfare gli eventuali creditori, di poter svolgere attività commerciale, presupposto fondamentale per la qualificazione d'imprenditore. Il giudice ha quindi deciso che, «*l'art. 10, l. n. 109/1994 e segnatamente l'art. 34, lett. a), d. lgs. n. 163/2006, laddove non consentono alle società semplici la partecipazione alle gare di appalti pubblici, non contrastano con il diritto comunitario dei pubblici appalti che, pur affermando il principio di libertà di forma del concorrente, tuttavia non impedisce agli Stati membri di regolare la capacità giuridica dei soggetti diversi dalle persone fisiche, e di vietare a determinate categorie di persone giuridiche di offrire lavori, beni o servizi sul mercato*».

Nulla la multa con l'autovelox se la data è sbagliata.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 13887 del 09.06.2010, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro la sanzione emessa a seguito dell'accertato superamento dei limiti di velocità attraverso l'utilizzo di un apparecchio di rilevazione. In particolare lo strumento aveva stampato uno scontrino con la data del giorno prima, dando così modo al trasgressore di dubitare della regolarità del suo funzionamento. Nella breve quanto esaustiva motivazione, la Corte ha accolto queste perplessità stabilendo che «*sussistono fondati elementi di dubbio sul funzionamento corretto della apparecchiatura rilevatrice della velocità, atteso che l'accertato malfunzionamento della stessa nell'apposizione della data, potrebbe essere indice di un generale difetto di taratura o altro dell'apparecchio stesso e tale dubbio non può essere supera-*

to in base alla rilevata constatazione de visu da parte dell'agente».

I sintomi dello stato di ebbrezza alcolica giustificano la revisione della patente.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione 3633 del 08.06.2010, decidendo sul ricorso della Provincia di Bolzano contro la sentenza con la quale il TAR aveva stabilito che per disporre la la revisione della patente di guida occorre che vi siano concreti fondati dubbi sul perdurare dell'idoneità psico-fisica, che nella specie non erano stati enunciati. Il giudice ha invece affermato che i poliziotti avevano agito per il meglio, avendo riscontrato la violazione su una strada di montagna, alle quattro del mattino, e alcune difficoltà dell'automobilista nell'esprimersi, che ben facevano prospettare l'esistenza di dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.

Il volume d'affari dell'impresa dev'essere proporzionato al valore dell'appalto.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 16450 del 08.06.2010, accogliendo il ricorso di una ditta esclusa dalla procedura per l'affidamento dell'appalto quadriennale del servizio di pulizia presso gli uffici della Polizia e dell'Arma dei carabinieri. La gara era stata indetta dalla Prefettura di Roma, e richiedeva alle imprese partecipanti di avere un volume di affari di oltre 8 milioni di euro. I giudici del Lazio hanno ritenuto la clausola del bando troppo onerosa, e sproporzionata rispetto al valore dell'appalto, ribadendo che «*le stazioni appaltanti possono richiedere, ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, requisiti ulteriori rispetto a quelli menzionati dagli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006, con l'unico limite dell'inerenza di tali requisiti all'oggetto dell'appalto, ma tale possibilità deve essere svolta in maniera tale da non porre criteri discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell'appalto, per non restringere (in maniera altrettanto discriminante, illogica ed irrazionale), oltre lo stretto indispensabile, il potenziale numero dei concorrenti*».

I macchinari non incorporati nello stabilimento non sono soggetti ad Ici.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 13865 del 09.06.2010, decidendo sul ricorso presentato dal Comune di Teramo contro la decisione della commissione tributaria regionale dell'Abruzzo di accogliere l'appello di una società contro un avviso di accertamento Ici, relativo agli impianti industriali della stessa. I giudici di legittimità, confermando la decisione della CTR, hanno chiarito che, «*il macchinario non incorporato nell'ufficio, la cui rimozione o sostituzione è possibile senza alterare la struttura muraria, concorre alla produzione industriale ed è certamente parte dell'azienda, ma non del fabbricato, sicché non è soggetto ad Ici*».

No alla Tarsu sui rifiuti tossici se l'azienda provvede allo smaltimento.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 13869 del 09.06.2010, ha respinto il ricorso

promosso dal comune di Teramo contro una ditta della zona, che si era vista recapitare un avviso di accertamento dell'imposta, evasa per una somma di quasi mezzo milione di euro, dal 2001 al 2004. La Corte ritenuta non tassabili alcune superfici in cui si producevano rifiuti tossici, che però venivano direttamente recuperati o smaltiti dalla contribuente, rilevando che il comune non può tassare le zone in cui si formano rifiuti speciali, se al loro smaltimento provvede chi li produce, in assenza di un apposito servizio comunale. La Suprema Corte ha confermato la sentenza della commissione tributaria, enunciando il principio di diritto per cui "Le aree su cui si formano rifiuti speciali, nocivi o tossici e quelle su cui si formano rifiuti «assimilati», che il produttore dimostri di aver avviato direttamente il recupero possono essere in tutto o in parte esonerate dal tributo, ma l'esistenza degli stessi deve essere provata dal contribuente. Analogamente, per quanto riguarda i rifiuti assimilati avviati al recupero, una riduzione di tariffa è disposta dall'art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dopo che lo stesso D.lgs. 22/1997 è stato abrogato dall'articolo 264 del D.lgs. 152/2006.

Prendere a parolacce il capo è reato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 22691 del 14.06.2010, è intervenuta nuovamente sugli alterchi verbali nati in ufficio. Insomma un vero e proprio cambio di rotta quello segnato oggi dalla Suprema Corte che con la sentenza 17672 dello scorso maggio, aveva stabilito che l'espressione "pazzo" rivolta al capo, non è diffamazione. Oggi, invece, oggi gli Ermellini spezzano una lancia in favore dei datori, affermando la configurabilità del reato di ingiuria legata al caso di un dipendente che, nel corso di una lite, si era rivolto al proprio superiore dandogli del "cretino", dello "stronzo" e apostrofandolo con un "vaffa". La Corte ha infatti stabilito che *«l'uso comune di tali espressioni ha modificato la valenza offensiva, soltanto quando si collocano in un discorso che si svolge tra soggetti che si trovano in posizione di parità e sono pronunciate in risposta a frasi che non postulano manifestazioni di reciproco rispetto».*

L' inizio del rapporto di lavoro per il riconoscimento dei contributi Inps può essere provato con i testimoni.

Lo ha affermato la Corte di Appello di Firenze rigettando il ricorso dell'Inps contro una coltivatrice diretta che, quale membro di una famiglia agricola, aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento dell'inizio del rapporto di lavoro regolare, a fini contributivi, dal 1964, e non dal 1966, come invece risultava all'ente previdenziale. La lavoratrice aveva provato l'effettivo inizio della sua attività lavorativa ricorrendo a vari testimoni. L'Inps dal canto suo censurava la decisione del Tribunale di Pisa, in quanto fondata sulle prove testimoniali, ritenendo che questo non fosse consentito. I giudici fiorentini hanno invece dato ragione alla donna, citando anche varie pronunce della Cassazione, dal momento che *«la possibilità di provare per testi la durata del rapporto non può limitarsi al caso in cui l'inizio del rapporto sia certo e non ne sia la fine».*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT